

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI INDAGINE SULL'ATTIVITA' DELL'E.R.S.A.P.

RELATORE: Cons. DI GIOIA

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

• Decisione n. 20 del 3 giugno 1986

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 3 giugno 1986 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 16.1.86, prot. n. 306, 10.4.86, prot. n. 2583:
p.d.l. Bortone ed altri "Costituzione di una Commissione di inchiesta sulla gestione dell'ERSAP";
p.d.l. Saponaro ed altri "Istituzione di una Commissione di indagine sulla attività dell'ERSAP".

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Di Gioia, Massafra, Mastrangelo, Mariella Aprile, Augelli,
contrari: (Occhiofino).
di astensione:

5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:
Di Gioia

Consiglio Regionale della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la II Commissione,

nella seduta del 3 giugno u.s., ha esaminato la proposta di legge Bortone ed altri "Costituzione di una Commissione di inchiesta sulla gestione dell'ERSAP" e la proposta di legge Saponaro ed altri "Istituzione di Commissione di indagine sulla attività dell'ERSAP".

La Commissione ha espresso parere favorevole alla unanimità al testo che é scaturito dall'esame abbinato delle due proposte di legge e dagli emendamenti presentanti dal gruppo PLI.

La Commissione di indagine si é resa necessaria al fine di conoscere l'attività dell'ERSAP e i modi in cui ha svolto i suoi compiti istituzionali, nonché con quali criteri sono state attuate le linee di intervento demandate all'ente dalla sua legge istitutiva, in particolare dall'art. 3 della L.R. 28 ottobre 1977, n. 32; l'istituzione della Commissione di indagine risponde alla necessità di acquisire dati conoscitivi, per stabilire future linee di intervento, per la ristrutturazione dell'ente. Tanto anche in vista della generale riorganizzazione degli Uffici, attualmente all'esame di questa Commissione.

L'attenzione generale si é appuntata, in modo particolare, sul modo in cui l'Ente ha assolto ai compiti assegnatigli nel quadro della programmazione regionale, dei piani zionali e delle direttive stabilite dalla Regione, sul modo e sui limiti in cui é stata assicurata la partecipazione delle categorie agricole ai vari livelli territoriali e settoriali.

./.


**Consiglio Regionale
della Puglia**

2)

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

In buona sostanza con la presente legge si vuole avviare una seria analisi conoscitiva, relativamente ai livelli di efficacia e di efficienza degli interventi effettuati, anche in considerazione dei rilievi fatti in sede di discussione del conto consuntivo e del Bilancio preventivo della Regione, in ordine alla questione degli Enti dipendenti e strumentali, in generale, e dell'ERSAP, in particolare.

IL RELATORE
(Lillo Di Gioia)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

• Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

ART. 1
(Istituzione e finalità)

1. E' istituita una Commissione Consiliare d'Indagine sulla attività svolta dall'ERSAP in applicazione delle norme contenute nelle lettere l), m) ed n) dell'art. 3 legge regionale 28/10/1977 n. 32.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

ART. 2

(Composizione e insediamento)

1. La Commissione è composta da tredici Consiglieri regionali, di cui quattro espressi dal gruppo DC, tre dal Gruppo PCI, due dal Gruppo PSI, uno ciascuno dai Gruppi MSI, PSDI, PRI, PLI.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è delegato a provvedere alla costituzione e insediamento della Commissione d'Indagine entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi.

7

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

ART. 3 (Poteri)

1. La Commissione d'Indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali, nonché dei funzionari responsabili di settori ed uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori, sindaci revisori e responsabili burocratici dell'ERSAP.
2. La Commissione può altresì chiedere l'intervento degli amministratori, sindaci revisori e funzionari degli organismi, enti, aziende e/o società in cui l'ERSAP risulta partecipe con quote di capitale o azioni.
3. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuni, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.


8

**Consiglio Regionale
della Puglia**

• Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

ART. 4.
(Collegio di esperti)

1. Per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge la Commissione può avvalersi della consulenza di un collegio di cinque esperti in materie economiche e contabili, designati dalla Commissione stessa.

A handwritten signature in dark ink, possibly reading 'G. P.', is written over a long, thin horizontal line that extends from the signature towards the right edge of the page.

2

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

ART. 5

(Elezion e del Presidente-Validità delle riunioni)

1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente e un Vicepresidente, a scrutinio segreto, nonché a maggioranza assoluta per le prime due votazioni ovvero a maggioranza relativa per le successive.
2. La Commissione si riunisce previo avviso di convocazione da notificarsi almeno due giorni prima. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

10

**Consiglio Regionale
della Puglia**

• Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

ART. 6

(Funzioni di segreteria)

1. Per l'espletamento delle incombenze di segreteria la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, giusta apposite decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

**ART. 7
(Termini)**

1. La Commissione relaziona al Consiglio regionale sull'indagine svolta nel termine di tre mesi dal suo insediamento.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio è delegato a concedere una sola proroga di ulteriori tre mesi, previa richiesta motivata, cui dovrà comunque essere allegata una relazione sullo stato dei lavori.